

**CAMERA DI MEDIAZIONE DI PADOVA**  
(già Camera di mediazione di Padova e Rovigo)  
organismo non autonomo della CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA  
iscritto al n. 14 del Registro degli Organismi di mediazione presso il Ministero di Giustizia

Allegato 1)

**CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO ASSISTITO  
PRESSO LA CAMERA DI MEDIAZIONE DI PADOVA**

1. In base alla previsione del Decreto interministeriale n. 145/2011 in vigore dal 26.8.2011 che modifica l'art. 4, comma 3 del D. Interministeriale n. 180/2010, ciascun mediatore iscritto agli organismi di mediazione ha obbligo di partecipare a 20 sessioni di mediazione in tirocinio assistito.
2. Il vigente regolamento della Camera di Mediazione di Padova prevede la disciplina dei tirocini assistiti all'art. 10:
  - “1. *Il tirocinio assistito consiste nell'osservazione dell'operato del mediatore esperto, senza che il tirocinante possa interferire in alcun modo sul procedimento di mediazione in corso.*
  2. *I nominativi dei tirocinanti sono comunicati alle parti ed al mediatore prima dell'inizio dell'incontro di mediazione.*
  3. *Le parti della mediazione e il mediatore, in qualunque momento, potranno chiedere l'allontanamento dei tirocinanti.*
  4. *Il Servizio di mediazione consente gratuitamente lo svolgimento del tirocinio, dando comunque precedenza ai tirocini dei mediatori iscritti nel proprio elenco, e determinerà il numero massimo dei tirocinanti per ciascun incontro di mediazione.*
  5. *Il tirocinante è tenuto agli stessi obblighi di riservatezza, di indipendenza e di imparzialità a cui sono tenuti il mediatore e la segreteria e non ha diritto a percepire alcun compenso”.*
3. Al momento della presentazione della domanda di mediazione, la Segreteria dell'Organismo di mediazione provvede ad informare le parti della presenza di tirocinanti, comunicando prima dell'inizio dell'incontro i nominativi degli stessi.
4. Sono ammessi come tirocinanti i mediatori iscritti presso la Camera di Mediazione di Padova; sono altresì ammessi mediatori iscritti presso altri Organismi di mediazione in numero non superiore a 50 che ne facciano richiesta. Le richieste di mediatori iscritti in elenchi di altri Organismi saranno accolte in base al criterio dell'ordine temporale di domanda a partire dalla pubblicazione del relativo avviso sul sito della Camera di

**CAMERA DI MEDIAZIONE DI PADOVA**  
(già Camera di mediazione di Padova e Rovigo)  
organismo non autonomo della CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA  
**iscritto al n. 14 del Registro degli Organismi di mediazione presso il Ministero di Giustizia**

Padova. Per i mediatori non iscritti negli elenchi della Camera di Mediazione di Padova, la mancata partecipazione a tre sessioni di mediazione senza giustificato motivo comporta la cancellazione dalla lista dei tirocinanti. I posti liberati potranno essere proposti dalla Segreteria a coloro che avevano trasmesso la propria disponibilità secondo le modalità indicate nell'avviso pubblicato sul sito camerale oppure, in mancanza di richiedenti, la Segreteria valuterà se pubblicare un nuovo avviso di selezione.

5. Nello svolgimento dei tirocini viene data precedenza ai mediatori iscritti agli elenchi della Camera di Mediazione di Padova.
6. Rimane nella responsabilità del tirocinante partecipare a 20 sessioni di mediazione nel biennio di riferimento, anche presso altri Organismi di mediazione, senza possibilità di addossare responsabilità alcuna alla Camera di Mediazione di Padova per il mancato completamento del tirocinio.
7. La Segreteria della Camera di Mediazione individua di volta in volta i tirocinanti che parteciperanno alla sessione di mediazione in numero da uno a cinque in relazione alla numerosità delle parti, all'oggetto della controversia e alla disponibilità logistica.
8. La Segreteria provvede a contattare tempestivamente esclusivamente con mezzi informatici e/o telematici i tirocinanti individuati, i quali devono dare conferma di partecipazione nei termini indicati nella comunicazione.
9. Prima dell'inizio della sessione di mediazione il tirocinante sottoscrive apposita dichiarazione di imparzialità, indipendenza e riservatezza.
10. Il tirocinante assiste alla sessione di mediazione, che può riguardare ogni fase compresa la stesura del verbale di mancata partecipazione, senza possibilità di intervento o esame documentale.
11. Le eventuali analisi e riflessioni sulle mediazioni osservate sono effettuate esclusivamente alla fine della sessione di mediazione e non sono conteggiate ai fini del raggiungimento dei 20 tirocini.
12. In ogni momento le parti possono chiedere al tirocinante di allontanarsi; se

**CAMERA DI MEDIAZIONE DI PADOVA**  
(già Camera di mediazione di Padova e Rovigo)  
organismo non autonomo della CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA  
**iscritto al n. 14 del Registro degli Organismi di mediazione presso il Ministero di Giustizia**

l'allontanamento viene richiesto prima dell'inizio della sessione di mediazione, questa non conta ai fini dell'assolvimento dell'obbligo. Ugualmente non viene conteggiata la presenza quando il tirocinante sia allontanato per aver tenuto un comportamento che disturba il corso della mediazione.

13. Il Responsabile dell'Organismo si riserva di valutare i comportamenti tenuti dai tirocinanti al fine dell'esclusione degli stessi dalla lista dei tirocinanti esterni e/o dagli elenchi dei mediatori.
14. La Segreteria provvede a registrare la partecipazione dei tirocinanti e, su loro richiesta, a rilasciare attestato di partecipazione.
15. La partecipazione alle sessioni di mediazione della Camera di Mediazione di Padova non costituisce in alcun modo titolo per essere inserito negli elenchi dei mediatori della stessa.
16. Le sessioni di mediazione possono svolgersi sia presso la sede di Padova sia presso eventuali ulteriori sedi dell'Organismo di mediazione.